

Regolamento della Facoltà di Giurisprudenza

TITOLO I

ISTITUZIONE, FINALITÀ E COMPETENZE

Art. 1 Istituzione

1. La Facoltà di Giurisprudenza è Struttura Autonoma Responsabile di Ricerca e Formazione a norma dell'art. 28 dello Statuto di Ateneo.

2. La Facoltà può articolarsi in Sezioni a norma dell'art. 28, comma 9 dello Statuto di Ateneo, su delibera del Consiglio di Facoltà. La delibera di istituzione delle Sezioni è trasmessa, per conoscenza, dal Direttore al Rettore.

Art. 2 Aree scientifiche

1. Alla Facoltà possono afferire docenti e ricercatori appartenenti ai settori scientifico-disciplinari inclusi nelle seguenti macro aree scientifiche: Medica (Area 06), Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche (Area 11), Scienze Giuridiche (Area 12), Scienze economiche e statistiche (Area 13), Scienze Politiche e Sociali (Area 14).

2. Possono afferire alla Facoltà anche professori docenti e ricercatori appartenenti a settori scientifico disciplinari di altre aree scientifiche diverse dalle sopra menzionate, previa delibera, adeguatamente motivata, del Consiglio.

Art. 3 Finalità

La Facoltà ha le seguenti finalità:

a. promuovere, coordinare e organizzare le attività didattiche e di ricerca dei settori scientifico-disciplinari di proprio interesse, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore o ricercatore;

b. garantire l'ordinario svolgimento della didattica e della ricerca fornendo il sostegno necessario;

c. coordinare ed eseguire attività didattiche, di ricerca, di consulenza e di servizio definite sulla base di contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati italiani, stranieri, comunitari e internazionali;

d. provvedere alla pubblicazione e alla diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche collegiali o individuali dei componenti la Facoltà ;

e. organizzare seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico e culturale, anche in collaborazione con analoghe strutture italiane, straniere, comunitarie e internazionali;

f. stabilire indirizzi scientifici e culturali e i principi generali di utilizzazione dei servizi della Biblioteca giuridica centrale;

g. promuovere o concorrere all'eventuale sperimentazione di nuove modalità attività didattiche anche con l'impiego di tecnologie multimediali;

h. concorrere, di concerto con le strutture competenti, alla promozione di corsi per il dottorato di ricerca nonché di corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento, corsi di master e corsi di aggiornamento professionale.

Art. 4 Accesso e uso delle strutture

1. L'accesso e l'uso delle strutture della Facoltà è consentito ai componenti della struttura e agli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio.
2. In tutti gli altri casi l'accesso e l'uso delle strutture deve essere autorizzato dal Direttore secondo le modalità stabilite dal Consiglio.

Art. 5 Afferenza del personale docente -ricercatore

1. Il personale docente-ricercatore dell'Ateneo è assegnato alla Facoltà in base ad una richiesta di afferenza, che deve essere approvata dal Consiglio con adeguata motivazione.

2. Ai singoli professori e ricercatori è garantita la libertà di opzione tra più sezioni, ove istituite.

3. Le richieste di adesione vanno effettuate mediante istanza scritta presentata al Direttore dagli interessati. Il parere obbligatorio del Consiglio deve essere espresso entro novanta giorni dalla richiesta. Il Direttore è tenuto a trasmettere entro trenta giorni l'istanza al Rettore, allegando la delibera formulata dal Consiglio. Nelle richieste di afferenza alla Facoltà, dirette al Rettore e deliberate dal Consiglio, devono essere indicati il settore scientifico-disciplinare e la Sezione cui si intende afferire, qualora la Facoltà sia articolata in Sezioni.

4. L'adesione alla Facoltà può essere negata o revocata per iscritto dietro adeguata motivazione.

Art. 6 Polo Amministrativo

1. Alla Facoltà è associata una struttura amministrativa, denominata Polo Amministrativo, che ne supporta l'organizzazione e le attività.

Art. 7 Competenze della Facoltà

Sono di competenza della Facoltà, in coerenza con gli obiettivi e le strategie generali dell'Ateneo e fermo restando quanto di competenza del Consiglio di Amministrazione stabilito dall'art.19, comma 2, lettera p), dello Statuto:

- a. la proposta di programmazione didattica annuale e pluriennale, in coerenza con la programmazione comunitaria, nazionale e regionale;
- b. la proposta concernente il fabbisogno di risorse strumentali ed umane;
- c. la formulazione, entro il 30 giugno, della proposta di budget per l'esercizio successivo e del consuntivo dell'esercizio precedente;
- d. la proposta di attivazione delle procedure di reclutamento di docenti-ricercatori e la chiamata dei vincitori, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettere d) e f) dello Statuto;
- e. la collaborazione alle attività in materia di orientamento e tutorato;
- f. la promozione di intese con altre SARRF per lo sviluppo di progetti di ricerca e di attività formative comuni;
- g. la proposta di modifiche dello Statuto, del Regolamento Didattico di Ateneo e del Regolamento di Facoltà;
- h. per quanto concerne la ricerca: la programmazione, il coordinamento, l'organizzazione, la promozione e la verifica delle relative attività;
- i. la creazione ed il mantenimento di un ambiente di ricerca e di formazione alla ricerca il più stimolante possibile e ricco di opportunità, attraverso lo sviluppo di rapporti internazionali e la promozione della mobilità geografica, interdisciplinare, intersettoriale, virtuale;
- j. lo sviluppo e l'attuazione di forme di incentivazione del merito e della qualità;
- k. per quanto concerne la formazione: la programmazione, il coordinamento, l'organizzazione, la promozione e la verifica delle relative attività, compresa la proposta di istituzione, attivazione e disattivazione di corsi di studio;

- l.** la valorizzazione dell'apprendimento quale obiettivo centrale della propria attività;
- m.** il miglioramento continuo delle attività formative, basato sullo sviluppo dei punti di forza e sul superamento delle criticità;
- n.** la predisposizione delle parti di propria competenza del Manifesto annuale degli studi;
- o.** l'attribuzione dei compiti e del carico didattico ai professori e ai ricercatori, sulla base della valutazione delle attività formative svolte, in relazione agli obiettivi prefissati;
- p.** l'individuazione dei docenti referenti per le varie attività organizzative e di supporto alla didattica;
- q.** l'approvazione dei percorsi formativi individuali degli studenti;
- r.** la convalida dei titoli universitari e il riconoscimento degli studi compiuti all'estero;
- s.** il rilascio del nulla osta a professori e ricercatori per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca presso altre sedi o per la fruizione di esclusiva attività di ricerca;
- t.** l'ammissione ai singoli corsi di studenti già in possesso di titolo di studio universitario;
- u.** la proposta in ordine ai contributi da richiedere agli studenti per esercitazioni, laboratori o servizi;
- v.** le direttive e i criteri in ordine alla gestione e all'incremento delle risorse biblioteconomiche;
- z.** le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento didattico di Ateneo; la deliberazione del Regolamento di Facoltà (Scuola);
- z. 1** la ratifica dei provvedimenti di urgenza di cui all' art. 9;
- z. 2** ogni altra funzione attribuita dalla legge e dallo statuto.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE

Art. 8 Organi della Facoltà

Sono organi: il Direttore, il Consiglio, la Giunta.

Art. 9 Funzioni ed attribuzioni del Direttore

- 1.** Il Direttore rappresenta la Facoltà, rispettandone la volontà e le decisioni anche in quei consessi ove siede come membro di diritto, presiede il Consiglio e la Giunta e ne attua le deliberazioni. Esercita il coordinamento e la vigilanza su tutte le attività della Facoltà.
- 2.** Il Direttore esercita le attribuzioni a lui demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai rispettivi regolamenti. In particolare spetta al Direttore:
 - a.** convocare e presiedere il Consiglio e dare attuazione alle relative deliberazioni;
 - b.** assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche;
 - c.** assicurare il funzionamento dei servizi della Facoltà;
 - d.** nominare le Commissioni di esame di profitto e di laurea,
- 3.** Il Direttore può in casi di comprovate ed indefettibili esigenze, adottare provvedimenti in via di urgenza che dovranno essere sottoposti a ratifica nella prima adunanza utile del Consiglio.
- 4.** Il Direttore, inoltre, può delegare proprie funzioni ad altri professori di ruolo e, subito dopo l'elezione, designa il Direttore vicario che lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza, che se consecutiva non può eccedere i sei mesi.

Art. 10 Il Decano della Facoltà

In caso di dimissioni, di decadenza, di assenza o di impedimento del Direttore e del Direttore Vicario, nonché nel caso di cui all'art. 12, le funzioni di Preside sono svolte dal Decano dei professori di ruolo di prima fascia.

Art. 11 Elezione del Direttore

1. Il Direttore viene eletto a scrutinio segreto fra i docenti professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, membri del Consiglio. Chi assume le funzioni di Direttore, deve aver esercitato l'opzione per il tempo pieno o avere presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso da far valere in caso di nomina. (art. 38 Statuto).
2. Il Consiglio delibera in ordine alla data e alla sede ove svolgere la votazione, la composizione del seggio elettorale e l'orario di apertura e chiusura della sede ove si svolgono le operazioni di voto.
3. Ultimate le operazioni di voto, il Decano dispone per l'immediato spoglio delle schede e per il conteggio dei voti, comunicando i risultati all'Assemblea e procedendo, eventualmente, alla proclamazione dell'eletto.
4. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore.
5. L'elettorato attivo è costituito dai componenti il Consiglio della Facoltà.
6. Le elezioni del Direttore sono indette dal Decano della Facoltà due mesi prima della scadenza del mandato. Il Decano provvede alla costituzione del seggio elettorale e, almeno dieci giorni prima delle votazioni, convoca l'assemblea dei componenti il Consiglio. Nel corso dell'assemblea, i candidati alla carica di Direttore presentano i programmi ed indicano il Direttore vicario che intendono nominare. I programmi, tra l'altro, debbono specificare le iniziative da intraprendere per il mantenimento dei requisiti di qualità dell'Ateneo, per promuovere le attività formative e di ricerca ed il loro coordinamento con la programmazione strategica dell'Ateneo. Questo al fine di consentire agli elettori di valutare l'esperienza dei candidati nelle attività di ricerca in almeno una delle aree scientifiche interessate, la conoscenza delle metodologie didattiche e di organizzazione interna per la progettazione e gestione dei corsi di studio, la capacità di definire obiettivi, risultati attesi, fabbisogni e budget, nonché l'attenzione alle esigenze degli studenti e di tutte le altre parti interessate.
7. Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prime tre votazioni da svolgere nell'arco di tre giorni. In caso di mancata elezione, il giorno successivo si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. A parità di voti, è eletto Direttore il più giovane di età. Per la validità dell'elezione, nelle prime due votazioni occorre che voti la maggioranza degli aventi diritto; nelle votazioni successive è sufficiente che voti un terzo degli aventi diritto.

Art. 12 Mozione di sfiducia del Direttore

1. Il Direttore cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia con il voto palese dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
 2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
 3. Se la mozione viene approvata, il Decano, entro il termine di trenta giorni, convoca le elezioni per la designazione del nuovo Direttore.
- Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del suo Direttore non comporta le dimissioni dello stesso.

Art. 13 Durata in carica del Direttore

Il Direttore dura in carica 4 anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

Art. 14 Incompatibilità con la carica di Direttore

La carica di Direttore è incompatibile con quella di Rettore, Prorettore, Coordinatore di Scuola di Specializzazione, Direttore della *School of Advanced Studies*, componente del Senato delle Rappresentanze o del Nucleo di Valutazione di Ateneo.

Art. 15 Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di programmazione dell'attività della struttura e gode di autonomia finanziaria e di gestione.

2. Il Consiglio è composto:

- a) dai professori e docenti ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato;
- b) da un rappresentante degli studenti per ciascun Corso di studio, alla cui organizzazione la Facoltà partecipi in misura eguale o superiore a 60 crediti. I rappresentanti degli studenti nel Consiglio sono componenti della Commissione didattica paritetica di cui al successivo art. 28;
- c) da rappresentanti dei dottorandi, degli specializzandi e dei titolari di assegni di ricerca che per la loro attività operano negli spazi riservati allo studio ed alla ricerca della Facoltà, in numero di uno ogni cinque rappresentati con arrotondamento all'intero superiore;
- d) da rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnato alla Facoltà, in numero di uno ogni cinque rappresentati con arrotondamento all'intero superiore.

3. Alle sedute del Consiglio, su invito del Direttore, possono partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti di ordini professionali o di enti di categoria o di associazioni sindacali ogniqualvolta sia opportuno e, in particolare, ogniqualvolta si discuta dell'offerta formativa.

Art. 16 Sostituzione di rappresentanti eletti

In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, di uno o più rappresentanti eletti nel Consiglio, subentra il primo dei non eletti. Lo scorcio di mandato non viene considerato ai fini dell'immediata rieleggibilità.

Art. 17 Competenze e funzioni del Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti. In particolare, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, il Consiglio:

- a. approva gli ordinamenti dei corsi di studio;
- b. discute, programma e predispone le iniziative opportune per lo sviluppo della Facoltà da proporre al Comitato di Ateneo, in occasione della predisposizione della programmazione e dei piani strategici di sviluppo;
- c. discute, programma e predispone le iniziative opportune in ordine al fabbisogno di risorse umane e strumentali;
- d. delibera in ordine alle afferenze dei docenti-ricercatori alla struttura;
- e. discute, programma e predispone le iniziative opportune in ordine alle attività di ricerca, di formazione e trasferimento di conoscenze e competenze, con particolare riferimento a quelle interdisciplinari;
- f. discute, programma e predispone le iniziative opportune in ordine alle attività di orientamento e di tutorato;
- g. discute, programma e predispone le iniziative opportune in ordine ai processi di monitoraggio e valutazione;

- h. ripartisce, nell'ambito della programmazione didattica annuale, le attività e i compiti di ciascun professore;
- i. procede, in relazione alla programmazione didattica annuale della Facoltà all'attivazione ed alla disattivazione degli insegnamenti, all'espletamento dei relativi bandi, all'attribuzione dei compiti didattici ai ricercatori;
- j. emana la proposta inerente il Manifesto annuale degli studi;
- k. provvede alla chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori;
- l. approva il Regolamento di Facoltà o sue eventuali modifiche con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti;
- m. autorizza i contratti e le convezioni inerenti alle attività della Facoltà e, comunque, ogni collaborazione esterna, comprese quelle per la stampa e la pubblicazione di opere;
- n. definisce la composizione della Giunta, su proposta del Direttore;
- o. istituisce la Commissione didattica paritetica, designando i docenti-ricercatori che la compongono;
- p. ratifica i provvedimenti di urgenza adottati, ai sensi dell'art. 9 dal Direttore e ai sensi dell'art. 19 dalla Giunta;
- q. approva il budget per l'esercizio successivo, il consuntivo dell'esercizio precedente e le variazioni di bilancio;
- r. approva, per quanto di competenza, l'utilizzazione dei proventi e i tariffari delle prestazioni a pagamento;
- s. approva i regolamenti interni;
- t. stabilisce le modalità di accesso e di uso delle strutture della Facoltà di cui all'art. 4, comma 2.

2. Le deliberazioni relative ai professori di ruolo di prima fascia vengono assunte dai soli professori di prima fascia. Le deliberazioni relative ai professori di ruolo di seconda fascia vengono assunte dai professori di prima e di seconda fascia. Le deliberazioni relative ai ricercatori universitari vengono assunte dai professori di ruolo di prima e seconda fascia e dai ricercatori universitari. Le deliberazioni relative ai ricercatori a tempo determinato vengono assunte dai professori di prima e seconda fascia e dai ricercatori universitari e dai ricercatori a tempo determinato.

Art. 18 Segretario verbalizzante

Il responsabile del Polo Amministrativo o un suo incaricato partecipa alle sedute del Consiglio con le funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 19 Convocazione delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono indette dal Direttore.
2. L'atto di convocazione contiene la data, l'ora, la sede della riunione e l'ordine del giorno e, in allegato, l'eventuale documentazione disponibile.
3. Il Direttore è tenuto a convocare il Consiglio, in seguito ad espressa richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, inserendo all'ordine del giorno i punti richiesti.
4. La convocazione è fatta in forma cartacea o telematica, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la relativa adunanza. La convocazione deve includere l'ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta per telegramma o fax o posta elettronica, almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.
5. I componenti del Consiglio sono tenuti a partecipare alle sedute ed a giustificare la mancata partecipazione. In caso di tre assenze ingiustificate il Direttore ne darà comunicazione al Rettore per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 20 Ordine del giorno

L'ordine del giorno di ciascuna seduta viene definito dal Direttore indicando in modo puntuale l'argomento da trattare e la documentazione disponibile. I membri del Consiglio possono inoltrare richiesta scritta di inserimento di specifici argomenti nell'ordine del giorno entro ventiquattro ore dalla convocazione.

Art. 21 Calendario delle sedute

Il Consiglio si riunisce, in seduta ordinaria, per almeno sei volte nel corso dell'anno accademico. Nella stesura del calendario delle sedute il Consiglio potrà tenere conto delle concomitanti riunioni del Comitato di Ateneo.

Art. 22 Numero legale e validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Il numero legale, nel quale vanno computati anche i componenti che hanno inviato la giustificazione della loro assenza, purché il loro numero non sia superiore ad un terzo dei membri, viene verificato all'inizio di ogni seduta e, in ogni momento se richiesto da uno dei presenti. Non può richiedersi la verifica del numero legale quando il Direttore ha già dato inizio ad una votazione.

2. I docenti di ruolo in aspettativa hanno diritto di partecipare alle sedute, ma in caso di assenza non sono conteggiati ai fini della formazione del numero legale (art.13, comma 6, DPR 382 del 1980).

3. La mancanza del numero legale dà luogo all'annullamento della seduta o alla sua interruzione, laddove la stessa abbia già avuto inizio.

Art. 23 Validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio aventi ad oggetto la programmazione e i piani strategici di sviluppo, il fabbisogno del personale, le destinazioni a concorso, il trasferimento dei posti di professore di ruolo, le chiamate su posti di professore di ruolo, devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

2. Le altre deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Direttore.

Il voto sulle deliberazioni si esprime, di norma, in modo palese. La votazione a scrutinio segreto o per appello nominale può essere richiesta da qualsiasi componente del Consiglio.

3. Le deliberazioni relative ad uno dei presenti vengono adottate dopo che il segretario verbalizzante avrà dato atto che l'interessato si è allontanato dall'aula.

Nella votazione a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti vengono computati tra i votanti. Nei casi in cui, nelle votazioni palesi validamente espresse, il computo dei voti risulti in parità, è il voto del Direttore che determina la maggioranza.

Art. 24. Mozione d'ordine

La modifica dell'ordine di trattazione dei punti all'ordine del giorno può essere richiesta in qualsiasi momento da un membro del Consiglio con una mozione d'ordine, se approvata a maggioranza dei presenti.

Art. 25. Verbalizzazione delle sedute

1. Il verbale delle sedute del Consiglio è redatto dal segretario verbalizzante. Il verbale riproduce in forma sintetica i termini della discussione intervenuta sui punti all'ordine del giorno, le deliberazioni ed i risultati delle votazioni.

2. Ogni componente del Consiglio può richiedere l'inserimento integrale a verbale del proprio intervento, fornendone copia scritta al segretario verbalizzante. La prima stesura del verbale viene posta, non appena possibile, a disposizione dei componenti del Consiglio che potranno prenderne visione per via telematica. La stesura definitiva è inviata a ciascun componente unitamente alla convocazione della seduta successiva, per l'approvazione.

3. Ove in sede di approvazione al verbale vengano apportate modifiche e integrazioni, la nuova stesura viene reinviata a tutti i componenti del Consiglio.

4. Delibere e stralci del verbale possono, a richiesta, essere approvati nel corso della seduta. Copie conformi dei verbali definitivi sono a disposizione dei componenti del Consiglio, che ne facciano richiesta presso la Segreteria della Facoltà. La seduta è integralmente registrata e ogni componente del Consiglio può chiedere di poter ascoltare la registrazione presentando apposita istanza al Direttore.

Le deliberazioni validamente assunte, salvo diversa e motivata disposizione dell'organo che le ha adottate, sono immediatamente esecutive.

Art. 26 Giunta

1. Il Consiglio definisce la composizione della Giunta, organo con funzioni istruttorie e di esecuzione delle deliberazioni consiliari, che coadiuva il Direttore. Il Direttore propone al Consiglio la composizione della Giunta, tenendo conto delle fasce di docenza e dei diversi settori scientifico-disciplinari. La Giunta istruisce le riunioni del Consiglio.

La Giunta decide sui seguenti argomenti: pratiche studenti, richieste di nulla osta e richieste di nomina di cultori della materia. Il Consiglio può delegare alla Giunta ulteriori competenze.

2. Il responsabile del Polo Amministrativo o un suo incaricato partecipa alle sedute della Giunta con le funzioni di segretario verbalizzante.

3. I componenti della Giunta restano in carica per tutta la durata effettiva del mandato di Direttore e sono rieleggibili immediatamente una sola volta.

4. La Giunta è convocata dal Direttore. Per la validità delle riunioni della Giunta è necessaria la presenza almeno della maggioranza dei componenti.

5. Le delibere della Giunta sono assunte con l'intervento di almeno la metà dei componenti in carica e a maggioranza dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del Direttore.

Art. 27 Commissione didattica paritetica

La Commissione didattica paritetica ha funzioni consultive per quanto riguarda l'organizzazione dell'attività didattica e dei servizi connessi. La Commissione è composta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio della Facoltà e da un uguale numero di docenti-ricercatori designati dal Consiglio stesso.

La Commissione esprime parere obbligatorio sugli argomenti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, si pronuncia sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative, gli specifici obiettivi formativi programmati e i tempi richiesti per il relativo lavoro di apprendimento.

Art. 28 Modifiche di regolamento

Le proposte di modifica possono essere avanzate dal Direttore o da almeno un quarto dei componenti del Consiglio. Le proposte, in quest'ultimo caso, dovranno pervenire al Direttore almeno

trenta giorni prima della seduta del Consiglio, nella quale si intende presentarle. Il Direttore invierà copia della proposta di modifica del Regolamento a tutti i membri del Consiglio almeno quindici giorni prima della seduta di trattazione